

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE "CIRCOLO NAUTICO SANTA MARGHERITA LIGURE asd"

Art. 1 COSTITUZIONE

È costituita, con sede in Santa Margherita Ligure una Associazione sportiva dilettantistica denominata Circolo Nautico Santa Margherita Ligure ASD.

Art. 2 L'Associazione ha sede in Santa Margherita Ligure.

Art. 3 Il marchio dell'associazione, che potrà essere usato esclusivamente con l'autorizzazione del Presidente o del Vice Presidente, è rappresentato da una canoa su cui spiccano 2 vele nei colori sociali del Bleu cina e Giallo sole.

Art. 4 SCOPO SOCIALE

Scopo dell'Associazione è la pratica e la diffusione di sport marinari, in particolare della canoa ai fini amatoriali ed agonistici, nonché lo svolgimento dell'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle pratiche sportive degli sport marinari ed altri scopi particolari, quali la valorizzazione dell'Associazione nel contesto turistico-sportivo marinaro regionale e nazionale, nonché la eventuale formazione promozionale di istruttori nelle varie discipline. L'associazione può svolgere attività culturale finalizzata anche alla promozione dell'attività sportiva. L'Associazione consentirà agli associati, nei limiti posti dal regolamento interno, di accedere alla pratica sportiva nautica, agonistica o diportistica, attraverso il ricovero o l'ormeggio, presso la sede nautica, di natanti e/o imbarcazioni private, strettamente funzionali alla pratica delle varie discipline sportive.

L'Associazione non persegue fini di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in forme indirette o differite, avanzi di gestione, utili, fondi, riserve o capitale. Eventuali utili dovranno essere reinvestiti per l'attuazione dei fini istituzionali. L'associazione è ispirata a principi di democrazia e di pari opportunità e caratterizzata dall'elettività e gratuità delle cariche elettive associative, ed inoltre dall'obbligatorietà della predisposizione e approvazione da parte degli organi sociali del rendiconto economico finanziario.

Art. 5 L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Cio, del Coni, del Cip, nonché agli statuti e ai regolamenti e direttive delle Federazioni sportive e degli Enti di Promozione Sportiva cui aderirà.

L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione o Ente di Promozione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Art. 6 ANNO SOCIALE E FINANZIARIO

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 7 L'associazione ha durata a tempo indeterminato.

Art. 8 PATRIMONIO, MEZZI FINANZIARI, ESERCIZI SOCIALI.

Il patrimonio è costituito:

- a) Imbarcazioni, attrezzature sportive, mobili ed altre attrezzature che sono di proprietà dell'Associazione.
- b) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio.
- c) Contributi, elargizioni e donazioni fatte da Enti pubblici e privati, associazioni e sponsor.
- d) Quote sociali, una tantum ed elargizioni di soci.
- e) Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 9 SOCI

I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- f) Soci Onorari
- g) Soci Benemeriti
- h) Soci Fondatori
- i) Soci Ordinari
- j) Soci Sostenitori

SOCI ONORARI: quei cittadini italiani e/o stranieri che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione. Sono esenti dal pagamento delle quote sociali, non sono eleggibili a cariche sociali e non hanno diritto a voto nelle Assemblee. Vengono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea ordinaria dei Soci che delibererà in merito.

SOCI BENEMERITI: sono coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente dell'Associazione per almeno 4 anni consecutivi e quelli che, scelti fra i Soci ordinari e Fondatori, per particolari benemeritenze sono proclamati tali dall'Assemblea Generale su



proposta del Consiglio Direttivo. Non è fatto loro obbligo del pagamento delle quote sociali, hanno diritto di voto nelle Assemblee e sono eleggibili a cariche sociali.

SOCI FONDATORI: quelli che si sono resi promotori della costituzione dell'Associazione ed hanno sottoscritto l'Atto costitutivo. Sono esenti dal pagamento delle quote sociali, hanno diritto a voto nelle Assemblee e sono eleggibili a cariche sociali.

SOCI ORDINARI: svolgono attività sportiva o amatoriale, pagano la tassa di ammissione e le quote sociali. Se di età superiori ai 18 anni hanno diritto di voto nelle Assemblee e sono eleggibili a cariche sociali. Sono ammessi dal Consiglio Direttivo secondo le modalità dell'art. 10.

SOCI SOSTENITORI: non svolgono attività sportiva o amatoriale, pagano la tassa di ammissione e le quote sociali. Se di età superiori ai 18 anni hanno diritto di voto nelle Assemblee e sono eleggibili a cariche sociali. Sono ammessi dal Consiglio Direttivo secondo le modalità dell'art. 10.

Art. 10

Le persone possono far domanda scritta per essere ammesse a far parte dell'Associazione. La domanda di ammissione deve portare la firma di due soci ordinari presentatori con almeno un anno di anzianità o da un socio benemerito. Per i giovani di età inferiore ai 18 anni è richiesta anche la firma di chi esercita la patria potestà. Le domande vengono esaminate dal Consiglio Direttivo ed accettate a sua discrezione ed insindacabile giudizio. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo limitato.

Art. 11

Le quote sociali annuali e di rinnovo, nonché la quota iniziale di ammissione vengono fissate dall'Assemblea Generale in occasione dell'approvazione del Bilancio Preventivo annuale.

Art. 12

Il Socio, di qualsiasi categoria, che non osservi lo Statuto ed il Regolamento, non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, o si renda comunque indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Collegio dei probiviri per i provvedimenti del caso.

Art. 13

Ciascun Socio può recedere dall'Associazione o essere radiato secondo le norme del presente Statuto.

La qualifica di Socio si perde:

- a) per dimissioni
- b) per morosità nel pagamento della quota annuale, fermo restando l'addebito del versamento
- c) per radiazione, delibera del Collegio dei Probiviri

Art. 14

Il Socio colpito dal provvedimento di radiazione potrà ricorrere al Consiglio Direttivo.

Art. 15

Tutti i Soci dell'Associazione hanno diritto di:

- 1) vestire l'uniforme sociale e fregiarsi dei distintivi sociali
- 2) partecipare all'Assemblea Generale dell'Associazione
- 3) Utilizzare la Sede e le attrezzature sociali nei limiti stabiliti dal Regolamento interno.
- 4) Rappresentare il Circolo su specifico mandato del Presidente o del Consiglio Direttivo.

Art. 16

I Soci dovranno pagare le quote sociali o qualsiasi altra somma entro il termine stabilito dal Regolamento interno.

Art. 17

ORGANI SOCIALI: gli Organi Sociali dell'Associazione sono costituiti da:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti
- e) il Collegio dei Probiviri

Art. 18

L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente entro il mese di gennaio di ciascun anno.

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo o della metà più uno del totale dei soci aventi diritto a voto. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare che essi intendono presentare. La convocazione dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, verrà fatta con lettera raccomandata o altro mezzo elettronico ritenuto idoneo contenente data, ora, luogo e ordine del giorno, spedita ai soci e Consiglieri almeno 15 giorni di calendario prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 19

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- la discussione e l'approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo
- l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo



maggioranza dei Consiglieri. La convocazione del Consiglio dovrà contenere l'elencazione delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei componenti.

Le riunioni presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Vice Presidente in ordine di anzianità come Socio o dal Consigliere con maggiore anzianità di Socio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, è prevalente il voto del Presidente dell'Associazione.

Le cariche elettive sono onorifiche.

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

a) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso

b) coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno, inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva.

Gli associati eletti, pena la immediata decadenza, non possono ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva.

Art. 25

Art. 26

IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni, firma il preventivo ed il rendiconto annuale da presentare ai Soci, dichiara aperte le Assemblee.

Art. 27

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente Vicario coadiuva il presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 28

IL SEGRETARIO

Il Segretario collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle Assemblee.

Art. 29

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da almeno tre membri eletti dall'Assemblea. I Revisori dei Conti eleggono tra loro il presidente, in occasione della loro prima riunione. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione e presenta una relazione scritta all'Assemblea sui controlli effettuati.

Art. 30

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da 3 Membri.

Il Collegio è competente a giudicare tutte le infrazioni commesse dai Soci ed a comminare le dovute sanzioni. Il dispositivo delle deliberazioni sarà affisso nella sede sociale e ne verrà data comunicazione scritta ai diretti interessati.

Contro le sanzioni comminate dal Collegio dei Probiviri, può essere interposto appello al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla data di affissione del dispositivo nella sede sociale.

Art. 31

NORME DISCIPLINARI

È passibile di sanzione disciplinare il Socio che si sia reso responsabile di inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, di scorrettezze sportive o disciplinari, di comportamento non conforme alla dignità ed ai doveri di Socio.

Le sanzioni disciplinari sono:

- 1) il richiamo scritto
- 2) la sospensione temporanea sino ad un massimo di un anno
- 3) l'esclusione del Socio dalla partecipazione a determinate manifestazioni agonistiche o d'altro genere
- 4) la radiazione

Art. 32

MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modificazioni del presente Statuto dovranno essere assunte dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole della maggioranza più uno dei voti degli aventi diritto a voto dell'Associazione.

Art. 33

SCIoglimento

L'Associazione si scioglie per valida deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci appositamente convocata, su richiesta di almeno 3/4 degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea è valida con la presenza dei 3/4 degli aventi diritto a voto sia in prima che in seconda convocazione.

Per l'approvazione della suddetta proposta di scioglimento è necessario il consenso di almeno i 3/4 degli aventi diritto al voto.

La liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione è deliberata dall'Assemblea dei soci, la quale provvederà tramite uno o più liquidatori che nominerà appositamente.

maggioranza dei Consiglieri. La convocazione del Consiglio dovrà contenere l'elencazione delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei componenti.

Le riunioni presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Vice Presidente in ordine di anzianità come Socio o dal Consigliere con maggiore anzianità di Socio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, è prevalente il voto del Presidente dell'Associazione.

Le cariche elettive sono onorifiche.

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- a) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso
- b) coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno, inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva.

Gli associati eletti, pena la immediata decadenza, non possono ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva.

Art. 26

IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni, firma il preventivo ed il rendiconto annuale da presentare ai Soci, dichiara aperte le Assemblee.

Art. 27

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente Vicario coadiuva il presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 28

IL SEGRETARIO

Il Segretario collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle Assemblee.

Art. 29

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da almeno tre membri eletti dall'Assemblea. I Revisori dei Conti eleggono tra loro il presidente, in occasione della loro prima riunione. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione e presenta una relazione scritta all'Assemblea sui controlli effettuati.

Art. 30

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da 3 Membri.

Il Collegio è competente a giudicare tutte le infrazioni commesse dai Soci ed a comminare le dovute sanzioni. Il dispositivo delle deliberazioni sarà affisso nella sede sociale e ne verrà data comunicazione scritta ai diretti interessati.

Contro le sanzioni comminate dal Collegio dei Probiviri, può essere interposto appello al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla data di affissione del dispositivo nella sede sociale.

Art. 31

NORME DISCIPLINARI

È passibile di sanzione disciplinare il Socio che si sia reso responsabile di inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, di scorrettezze sportive o disciplinari, di comportamento non conforme alla dignità ed ai doveri di Socio.

Le sanzioni disciplinari sono:

- 1) il richiamo scritto
- 2) la sospensione temporanea sino ad un massimo di un anno
- 3) l'esclusione del Socio dalla partecipazione a determinate manifestazioni agonistiche o d'altro genere
- 4) la radiazione

Art. 32

MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modificazioni del presente Statuto dovranno essere assunte dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole della maggioranza più uno dei voti degli aventi diritto a voto dell'Associazione.

Art. 33

SCIoglIMENTO

L'Associazione si scioglie per valida deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci appositamente convocata, su richiesta di almeno 3/4 degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea è valida con la presenza dei 3/4 degli aventi diritto a voto sia in prima che in seconda convocazione.

Per l'approvazione della suddetta proposta di scioglimento è necessario il consenso di almeno i 3/4 degli aventi diritto al voto.

La liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione è deliberata dall'Assemblea dei soci, la quale provvederà tramite uno o più liquidatori che nominerà appositamente.

Il patrimonio residuo andrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

t. 34

NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre vigenti normative in materia.

Il Presidente



Luciano Castelnuovo

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI CHIAVARI
REGISTRATO IL 21 MAR. 2019
N. 772 SERIE 3
VERSATI € 200,00 (duecento euro)

IL FUNZIONARIO
(Carlo Merlo)

